

Schema di contratto per l'affidamento di Servizi complementari di “ Assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione delle politiche attive del lavoro, a seguito del riassetto istituzionale, finanziate con il POR FSE 2014 – 2020”**CIG** 6917745FC0 - **CUP** D14B16000520007

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Firenze, sottoscritto a distanza in modalità elettronica,

fra

- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_ con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore “\_\_\_\_\_”, competente per materia, nominato con decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore Generale della Direzione Generale \_\_\_\_\_ autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutivo a norma di legge;

- (società contraente) , (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

*(In caso di procura speciale)*

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura

speciale conferita con atto a rogito del notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di

Repertorio del \_\_\_\_\_ (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in

copia conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio \_\_\_\_\_ si

allega al presente contratto sotto la lettera “\_”

#### PREMESSO

- che in data 23.02.2015 è stato emesso il Decreto Dirigenziale n.834 del

23.02.2015 avente ad oggetto “Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg.(UE)

n.1304/2013 - POR FSE 2014 -2020 OB “ICO” - Asse E “Assistenza

Tecnica”- Indizione di gara con procedura aperta da espletarsi in modalità

telematica con il sistema START per l'affidamento del servizio di “Chiusura

del POR FSE 2007 - 2013 Obiettivo “Competitività Regionale e

Occupazione” (CRO) e Assistenza Tecnica del POR FSE 2014 – 2020

Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione” (ICO)”-

**CIG 6139045432** – Assunzione prenotazioni di spesa e assunzione di

impegni di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI sul

bilancio regionale 2015 e sono stati approvati i documenti di gara in allegato;

- che in data 15 febbraio 2016 è stato emesso il Decreto Dirigenziale n. 649

con cui è stato aggiudicata la gara all'RTI composto da

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A (capogruppo), Società Cooperativa

a r.l. I.S.R.I. (mandante), Fondazione Giacomo Brodolini (mandante ) per la

durata di 48 mesi dalla data di attivazione del servizio, per l'importo di Euro

1.803.840,00, oltre IVA (22%) pari a 396.844,80 per un totale complessivo di

Euro 2.200.684,80;

- che per assicurare nei confronti dei Centri per l'impiego la continuità e

l'implementazione dei servizi nella fase transitoria derivante dal riordino del

	sistema provinciale avviato con la legge 56/2014 (legge Delrio) e dal riordino
	della materia del mercato del lavoro, sono stati assunti Euro 31.964.820,05
	come risulta dai decreti assunti in anticipazione sul FSE del 2014 e dal
	Decreto dirigenziale n.2268 del 19.05.2015 e dal Decreto Dirigenziale n.5565
	del 18.11.2015.con cui sono state trasferite risorse del FSE;
	- che in riferimento al sopra citato finanziamento per Euro 31.964.820,05
	risulta necessario garantire nei tempi dovuti il monitoraggio degli interventi
	realizzati, ai fini del raggiungimento di target di spesa e di rendicontazione
	sul Sistema Informativo assicurando alla Regione Toscana il rispetto degli
	adempimenti che derivano dalla disciplina comunitaria ;
	Che ai fini pertanto di una sana gestione finanziaria nell'utilizzo dei fondi è
	necessario predisporre procedure e modalità operative che garantiscano il
	monitoraggio finanziario e che venga effettuato il monitoraggio fisico degli
	interventi considerato che nella programmazione 2014 – 2020 sulla base dei
	valori quantitativi associati a tali attività si dovrà conseguire una specifica
	riserva di efficacia del POR;
	- che sussiste la sostanziale equivalenza delle attività realizzate per il
	contratto principale e quelle che sono previste come servizi complementari in
	quanto la corretta attività di monitoraggio e rendicontazione delle politiche
	attive del lavoro a seguito del riassetto istituzionale finanziato con il POR
	FSE 2014 – 2020” risulta strettamente necessaria all'avanzamento del
	programma operativo al fine dell'adempimento degli obblighi comunitari alle
	dovute scadenze e al raggiungimento dei meccanismi di premialità (riserva di
	performance)che interessano tutto il Fondo;
	.- che pertanto tali servizi non sono separabili da quelli del contratto

principale costituendone necessario perfezionamento in ordine all'efficacia

complessiva dell'appalto iniziale:

- che con decreto n.                      del                      Dirigente responsabile della struttura

regionale competente, si è provveduto ad approvare, relativamente

all'affidamento in oggetto, il Capitolato descrittivo e prestazionale, lo schema

del presente contratto, e ad affidare i servizi complementari di "Assistenza

tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione delle politiche attive del

lavoro, a seguito del riassetto istituzionale, finanziate con il POR FSE 2014 –

2020";

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della società ai fini

della stipula del presente contratto;

- che la Regione Toscana intende procedere alla stipula del presente contratto

apponendo una specifica clausola risolutiva ai sensi dell'art.92 comma 3 del DLGS

n.159/2011, nelle more dell'acquisizione dell'informazione prefettizia, avendo

effettuato la relativa richiesta tramite Banca Data Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):

- per la    numero. protocollo R\_RMUTG\_Ingresso\_0013168

del 13 gennaio 2017 di competenza della Prefettura di Roma,

- per la    protocollo PR\_RMUTG\_Ingresso\_0014916 del 16

gennaio 2017 di competenza della Prefettura di Roma,

per la    numero protocollo PR\_RMUTG\_Ingresso\_0010151\_

del 24 gennaio 2017 di competenza della Prefettura di Milano,

- che in data odierna vengono confermate le dichiarazioni sull'assenza di conflitto di

interessi di cui all'art2 comma 11 del capitolato, rilasciate in data                      dalle

società costituenti il Raggruppamento e da ciascuna figura professionale

indicata nel Gruppo di Lavoro e che, pertanto, in data successiva

all'aggiudicazione non è sopraggiunta alcuna causa di incompatibilità, in realtà le società costituenti il Raggruppamento alla data odierna non risultano aggiudicatrici di una gara avente ad oggetto incarichi per attività di Audit, di valutazione e di controllo nell'ambito del POR FSE 2014 – 2020;  
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1- OGGETTO

La Regione Toscana, nella persona del Dirigente \_\_\_\_\_, affida alla Società \_\_\_\_\_, che, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ accetta e si obbliga a realizzare la prestazione di Servizi complementari di "Assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione delle politiche attive del lavoro, a seguito del riassetto istituzionale, finanziate con il POR FSE 2014 – 2020" **CIG** 6917745FC0- **CUP** D14B16000520007.

Il Raggruppamento si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente contratto quale lettera "..."

Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite dalle società del Raggruppamento secondo le quote percentuali indicate nell'offerta;

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di 15 mesi e gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dal Dettaglio Economico, che, presentato in modalità telematica in sede di gara, si allega in copia conforme all'originale al presente contratto quale allegato“\_\_”. Il corrispettivo contrattuale è determinato dal prezzo unitario della giornata uomo offerto per ciascuna figura professionale indicato nel dettaglio economico moltiplicato per il numero di giornate uomo richieste ed effettivamente svolte per ciascuna figura professionale indicato nell'offerta tecnica e nel suddetto dettaglio economico

Gli importi unitari ed il numero delle giornate uomo per ciascuna figura professionale sono quelli di seguito indicati:

Dirigente Euro                      numero giornate uomo

Senior Euro                            numero giornate uomo

Junior Euro                            numero giornate uomo

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Regione Toscana nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi

di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni Regione Toscana potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi del comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Regione Toscana purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<http://www.regione.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata trimestralmente alle seguenti date: 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 e deve riferirsi al trimestre trascorso secondo le seguenti modalità:

-per ciascuna figura professionale effettivamente impiegata nel trimestre verrà corrisposto l'importo derivante dal relativo prezzo unitario della giornata uomo indicato nel Dettaglio Economico moltiplicato per il numero delle giornate uomo effettivamente svolte nel periodo di riferimento.

Alla fine di ogni trimestre le società costituenti il Raggruppamento dovranno inviare, insieme alle fatture, un prospetto riassuntivo con l'indicazione degli estremi delle medesime e delle somme, nonché la Relazione di cui all'art.2 comma 4 del Capitolato.

Le fatture dovranno essere messe separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza.

Le fatture, elettroniche intestate alla Regione Toscana – Giunta regionale Settore Autorità di gestione del POR FSE – codice fiscale 01386030488, Codice Univoco Ufficio (CUU) PGF8TX devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 “ Regolamento in materia di emissione , trasmissione e ricevimento della fattura elettronica “ e dovrà riportare il codice **CIG** 6917745FC0 - **CUP** D14B16000520007

Per effetto della L.190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”(Scissione pagamenti).

I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento con esito positivo del Direttore dell'esecuzione così come previsto per le modalità di fatturazione entro 30 giorni



dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 207/2010.

Il pagamento a saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dal rilascio del certificato di verifica di conformità alle medesime condizioni compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa *delle società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori*, ai sensi dell'art. 6 comma 3, lettera e) del D.P.R. 207/2010, prevista nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate

Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Regione Toscana, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel

periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Le società costituenti il Raggruppamento sono tenute ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine la Società capogruppo, \_\_\_\_\_ ha comunicato per ogni componente del Raggruppamento, i conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, nonché i soggetti delegati ad operare sugli stessi, che vengono riportati nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” che, firmato, dalla \_\_\_\_\_ si allega al presente contratto quale Allegato “E”.

La Società capogruppo è tenuta a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice **CIG: 6917745FC0 - CUP D14B16000520007**

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

La Società capogruppo si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., BancaEtruria Società cooperativa, Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società mandataria.

Il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di esonerare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Sig. Raniolo Antonio, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per la

Regione Toscana.

#### ART 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art 6 del capitolato.

#### ART. 10 – SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Raggruppamento, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione Toscana per maggior danno arrecato.

#### ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Il Raggruppamento dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara **CIG 6917745FC0 -CUP D14B16000520007**. La Regione Toscana provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo

comunicati.

La notifica alla Regione Toscana dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 6.

#### ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Il Raggruppamento è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

Il Raggruppamento è soggetto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Raggruppamento è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

Il Raggruppamento, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei

terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Raggruppamento restandone sollevata la Regione Toscana.

Il Raggruppamento è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 16

Il Raggruppamento esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare assicura che la Regione Toscana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Il Raggruppamento è, in particolare tenuto a manlevare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Il Raggruppamento assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la regione Toscana, ha diritto di richiedere al

	soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.	
	Per le parti compatibili si applica l'art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni.	
	<b>ART. 13– ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI</b>	
	Il Raggruppamento, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
	In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto al successivo art. 14 .	
	Il Raggruppamento ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
	<b>ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	L'operatore economico è soggetto a penalità nei seguenti casi	
	a) per il ritardo nell'esecuzione delle attività previste all'art.1 del Capitolato in riferimento ai termini indicati nel piano di lavoro definito ai sensi del comma 2 art.3 del capitolato citato, per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al 15° giorno di ritardo.	
	Dal 16° al 30° giorno di ritardo è applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille	
	16	



dell'ammontare netto contrattuale

Se il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni persiste oltre il 30°esimo giorno, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

b) in caso di sostituzione di una o più figure professionali del gruppo di lavoro di cui all'art.2 del capitolato senza autorizzazione della Regione Toscana l'Amministrazione applicherà una penale di Euro 1.000,00 per ogni figura professionale sostituita senza autorizzazione.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare al Raggruppamento per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte del Raggruppamento di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il Raggruppamento non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 , che dovrà essere integrata dal Raggruppamento senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Raggruppamento non procede con

l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato e nel presente contratto; qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Il Raggruppamento è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Regione Toscana per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art.3 comma 2 del Capitolato; qualora l'operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 7;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore.

- in caso di violazione dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001( attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

- in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi sul conflitto di interessi previsto dall'art.2 comma 10 del Capitolato.

In caso di risoluzione, la Regione Toscana procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 15 salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 136 del D.P.R. 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto la Regione Toscana applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi

di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa disciplina.

#### ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

#### ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina il Raggruppamento Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà

revocata a completamento dell'appalto.

Il Raggruppamento, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### ART. 17 – RECESSO

La Regione Toscana si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto

per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, anche legati a limitazioni di spesa imposte da disposizioni normative, regolamentari o amministrative che dovessero intervenire per periodo di vigenza contrattuale.

Essa ne dovrà dare comunicazione al Raggruppamento con un preavviso di almeno 30 giorni. .

In caso di recesso della Regione Toscana, il Raggruppamento ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### ART. 18– SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e

successive modifiche e integrazioni;

- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006

“Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni

sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del

Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e

integrazioni;

- per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel “Capitolato generale

d’appalto per i contratti di forniture e di servizi” approvato con deliberazione della

Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.

#### ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente

contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di

Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

Elena Calistri per la Regione Toscana

\_\_\_\_\_ per il Raggruppamento la mandataria